

PROCEDURA CIVILE

Pignoramento presso terzi: la guida completa

Cos'è, come funziona, quanto costa e come è possibile fare opposizione



Di **Irene Marconi**

Professionista - Avvocato



Publicato il [20/04/2020](#)

 Condividi



Cos'è, come funziona, qual è la normativa di riferimento, l'iter procedurale nelle sue varie fasi: tra questioni pratiche e teoria, in questa interessante guida, troverai tutto ciò che devi sapere sul **pignoramento presso terzi**.

Sommario

- [1. Che cos'è il pignoramento presso terzi?](#)
- [2. La normativa di riferimento](#)
- [3. Pignoramento presso terzi: come funziona?](#)
- [4. L'atto di pignoramento presso terzi: che cosa deve contenere?](#)
- [5. I crediti impignorabili](#)
- [6. I costi del pignoramento presso terzi](#)
- [7. Come bloccare un pignoramento presso terzi](#)
- [8. Fac-simile atto di pignoramento presso terzi](#)

1. Che cos'è il pignoramento presso terzi?

E' una particolare forma di **espropriazione forzata** che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o

- l'espropriazione di **crediti** vantati dal debitore nei confronti di terzi;
- l'espropriazione di **beni mobili** del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità (ricorrerebbe altrimenti la diversa ipotesi dell'**espropriazione mobiliare presso il debitore**).

Il pignoramento presso terzi presuppone quindi il necessario coinvolgimento di **tre parti**:

- il **creditore procedente**, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
- il **debitore esecutato**, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
- il **terzo pignorato** (c.d. *debitor debitoris*), parte solo in senso processuale.

2. La normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel **Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940)**, dedicato al processo di esecuzione.

Si tratta in particolare:

- degli artt. da **474 a 512 c.p.c.**, contenenti i **principi generali** in materia di esecuzione forzata;
- degli artt. da **543 a 554 c.p.c.**, dedicati specificamente al pignoramento presso terzi.

3. Pignoramento presso terzi: come funziona?

3.1 Gli adempimenti preliminari

Come in qualsiasi espropriazione l'avvio della procedura esecutiva presuppone l'avvenuta **notifica** al debitore del **titolo esecutivo** (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale ...) e dell'atto di **precetto**.

Salvo le ipotesi di **adempimento immediato** previste dall'**art. 482 c.p.c.**, per poter procedere al pignoramento occorre attendere che siano trascorsi almeno **10 giorni** (ma non più di **90**) dalla notifica dell'atto di precetto al debitore.

3.2 L'ufficio giudiziario competente

Soddisfatte tali condizioni, l'avvocato del creditore redige l'atto di pignoramento presso terzi, prestando attenzione all'indicazione del foro territorialmente competente.

A norma dell'**art. 26 c.p.c.**, per l'esecuzione forzata avente ad oggetto **beni mobili** è competente il giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano le cose.

Per l'**espropriazione forzata di crediti** è invece generalmente competente il giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il **debitore** ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

A questa regola fa eccezione l'ipotesi in cui il **debitore** è una **pubblica amministrazione**: in tal caso è competente il

Ulteriore eccezione è rappresentata dal pignoramento di crediti promosso nei confronti di **Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie** organizzati su base territoriale.

Il pignoramento dev'essere instaurato, a pena di **improcedibilità rilevabile d'ufficio**, esclusivamente dinanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in base al quale è promossa la procedura esecutiva (cfr. **art. 14**, comma 1 bis, del **D.L. n. 669/1996**, modificato dall'art. 147 della **L. n. 388/2000**).

L'art. 14 citato prevede anche che rispetto alle **amministrazioni dello Stato**, agli **enti pubblici non economici** e all'ente **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, l'azione esecutiva è preclusa per i **120 giorni** successivi alla notifica del titolo esecutivo: prima che sia decorso questo termine, il creditore non può quindi porre in essere atti esecutivi di alcun tipo, ivi compresa la notifica del precetto.

3.3 La notifica dell'atto di pignoramento

Una volta redatto l'atto di pignoramento, l'avvocato del creditore lo consegna all'Ufficiale Giudiziario (in originale e tante copie uso notifica quanti sono i destinatari), affinché provveda a notificarlo al debitore e al terzo pignorato.

La **notifica dell'atto** ad entrambi serve a rendere consapevole il terzo dell'esistenza della procedura, evitando che disponga della somma pignorata in favore del debitore.

E' importante sottolineare che i terzi pignorati possono essere anche più di uno, anzi non è affatto infrequente che il creditore proponga il pignoramento nei confronti di una **pluralità di terzi**.

Ciò accade soprattutto quando il creditore è incerto circa l'esatta allocazione del credito.

Si pensi al caso, affatto infrequente, in cui il debitore è titolare di un conto corrente bancario ma il creditore non sa presso quale filiale sono depositate le somme: in tal caso (pur trattandosi di una scelta spesso antieconomica) il creditore potrebbe decidere di notificare il pignoramento a tutti gli istituti di credito con cui ritiene verosimile che il debitore abbia rapporti di conto corrente attivi.

Nel caso di **pignoramento eseguito presso più terzi**, l'art. **546 c.p.c.** prevede la facoltà per il debitore di chiedere la **riduzione** proporzionale dei singoli pignoramenti, a norma dell'articolo 496 c.p.c., o la **dichiarazione di inefficacia** di alcuni di essi.

Sulla richiesta provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza, convocate le parti, entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.

3.4 Gli obblighi del terzo

L'art. **546 c.p.c.** prevede che dal giorno in cui riceve la notifica dell'atto di pignoramento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al **custode**.

L'obbligo sussiste relativamente alle somme o alle cose da lui dovute e nei limiti dell'importo del **credito precettato aumentato della metà**.

A prescindere dalla dichiarazione (positiva o negativa) che renderà al creditore, la notifica del pignoramento rende

Qualora il terzo dovesse violare l'obbligo (adempiendo nei confronti del debitore o consegnandogli il bene pignorato) l'adempimento sarebbe comunque inefficace nei confronti del creditore procedente e di eventuali intervenuti, mentre l'eventuale **riconsegna** o la **sottrazione** delle cose detenute comporterebbe l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. **328 e 334 c.p.**, oltre ovviamente all'eventuale responsabilità per danni nei confronti dei creditori.

3.4.1 Limitazioni

L'obbligo di custodia imposto al terzo subisce **limitazioni** se il pignoramento ha ad oggetto **somme accreditate su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore** e da questi percepite a titolo di:

- pensione o indennità ad essa equiparate;
- stipendio;
- salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
- assegni di quiescenza.

In questi casi:

- se l'accredito ha avuto luogo in **data antecedente il pignoramento**, gli obblighi del terzo pignorato **non** operano per un importo pari al **triplo** dell'**assegno sociale** (il cui importo per il 2020 è di 459,83 euro mensili). Il pignoramento, ed il corrispondente obbligo del terzo, valgono quindi solo per l'eventuale eccedenza.
- Se l'accredito ha luogo **alla data del pignoramento o successivamente**, gli obblighi del terzo pignorato operano invece nei limiti previsti dall'**art. 545 c.p.c.** (cfr. il paragrafo **I crediti impignorabili**) e dalle disposizioni di legge speciali.

3.4.2 La dichiarazione del terzo

Ricevuta la notifica del pignoramento, il terzo è soggetto anche ad un obbligo ulteriore: deve infatti comunicare al (l'avvocato del) creditore procedente se è debitore del debitore principale.

La comunicazione avviene mediante una **dichiarazione** che, a norma dell'**art. 547 c.p.c.** deve indicare:

- di quali cose o somme il terzo è "debitore del debitore" o si trova in possesso;
- quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
- se precedentemente sono stati eseguiti presso di lui dei **sequestri**;
- se gli sono state notificate delle **cessioni** o ne ha eventualmente accettate.

La dichiarazione, resa personalmente o tramite procuratore speciale o anche mediante difensore munito di procura speciale, dev'essere inviata al (l'avvocato del) creditore procedente tramite **raccomandata o posta elettronica certificata** entro **10 giorni** dalla notifica del pignoramento (cfr. artt. **547 e 543, secondo comma, n. 4 c.p.c.**).

La dichiarazione è di fondamentale importanza, non solo perché è un **elemento integrativo** del pignoramento ma anche perché consente al creditore di valutare se iscrivere a ruolo la procedura esecutiva o meno.

3.5 L'iscrizione a ruolo

Eseguita l'ultima notificazione l'Ufficiale Giudiziario restituisce l'atto di pignoramento all'avvocato del creditore.

Dalla **data di restituzione** dell'atto il legale ha **30 giorni** di tempo per iscrivere la procedura a ruolo, pena la **perdita di efficacia** del pignoramento.

L'iscrizione avviene mediante deposito, nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione:

- della **nota di iscrizione a ruolo**;
- delle **copie conformi** (attestate dall'avvocato) dell'atto di pignoramento notificato, del titolo esecutivo e del precetto;
- del **contributo unificato** e della **marca da bollo**.

A seguito dell'iscrizione a ruolo il cancelliere forma il **fascicolo dell'esecuzione** che viene trasmesso al magistrato dell'ufficio giudiziario cui è assegnato il procedimento.

3.6 L'udienza per la dichiarazione del terzo

Alla data indicata in citazione (o ad altra data, in caso di differimento di udienza da parte della cancelleria) si tiene l'**udienza per la dichiarazione di terzo**, in cui possono verificarsi diversi scenari:

- il terzo non ha reso la dichiarazione;
- il terzo ha reso la dichiarazione ma questa viene contestata dal creditore;
- il terzo ha reso la dichiarazione che non viene contestata.

3.6.1 Mancata dichiarazione del terzo o dichiarazione contestata

Se il terzo non ha reso la dichiarazione, il creditore procedente ne dà atto all'udienza e il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza alla quale il terzo dovrà **comparire personalmente** per rendere la dichiarazione oltre ad eventuali chiarimenti.

L'avvocato del creditore deve notificare al terzo l'ordinanza di fissazione della nuova udienza almeno **10 giorni** prima della data ivi indicata.

Se il terzo non compare a questa seconda udienza, o **se compare ma si rifiuta di rendere la dichiarazione**, si realizza una sorta di "finzione giuridica", per cui il credito o il possesso del bene pignorato di appartenenza del debitore si considerano **non contestati**, ai fini del procedimento in corso e della successiva esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell'ammontare e nei termini indicati dal creditore nell'atto di pignoramento (**art. 548 c.p.c.**).

- se l'allegazione del creditore consente di identificare il credito o i beni in possesso del terzo, il giudice fissa una nuova **udienza per l'assegnazione** dei beni o dei crediti pignorati;
- se invece la **mancata dichiarazione** del terzo non rende identificabili i beni pignorati, o anche se la dichiarazione è stata resa ma il creditore l'ha **contestata**, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, accerta l'esistenza e l'ammontare del credito con **ordinanza**, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (art. **549 c.p.c.**).

L'ordinanza in questione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

3.6.2 Dichiarazione resa e non contestata

Se il terzo ha reso la dichiarazione al creditore, dichiarandosi quindi possessore di cose o crediti appartenenti al debitore e non vi sono contestazioni, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova **udienza per l'assegnazione o la vendita** dei beni mobili o per l'assegnazione dei crediti.

3.7 L'ordinanza di assegnazione o di vendita

L'assegnazione o la vendita dei beni o crediti pignorati presso il terzo segue le norme generali dettate per **l'espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 529 e ss. c.p.c.)**.

La disciplina è peculiare solo se l'espropriazione presso terzi ha ad oggetto **crediti**.

L'art. **553 c.p.c.** prevede infatti due distinte forme di assegnazione, in base alla natura dei crediti pignorati, a seconda che si tratti di:

- **somme esigibili immediatamente o in termini non superiori a 90 giorni**, per le quali **l'assegnazione in pagamento** è l'unica forma di espropriazione ammessa;
- **somme esigibili in termini superiori a 90 giorni o relative a censi o rendite perpetue o temporanee**, per le quali se i creditori non chiedono **concordemente l'assegnazione**, i crediti si vendono nelle forme disposte per la **vendita di cose mobili**.

3.8 L'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione

L'ordinanza di assegnazione costituisce un nuovo **titolo esecutivo** in favore del creditore, che questi può spendere direttamente nei confronti del terzo, avviando nei suoi confronti una nuova e distinta procedura esecutiva qualora non dovesse adempiere spontaneamente.

Con alcune recenti pronunce la Corte di Cassazione ha ribadito che l'ordinanza acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo solo dal momento in cui questi ne ha conoscenza o da un momento successivo, specificamente indicato nell'ordinanza stessa (Cass. sent. n. 1573/18).

Quest'ultima potrà quindi essere semplicemente **comunicata** al terzo o **notificata** in forma esecutiva, ma in questo caso la Cassazione ha chiarito che non è possibile notificare contestualmente anche l'**atto di precetto** e che qualora



Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:

Procedura civile e ADR

AA.VV., IPSOA, 2020

[Acquista ora](#)

4. L'atto di pignoramento presso terzi: che cosa deve contenere?

L'art. 543 c.p.c. prevede che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante **atto notificato personalmente** al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 ss. c.p.c..

L'atto, seppur interamente redatto dal legale del creditore procedente, consta di due parti distinte, una iniziale, ad opera del **creditore**, ed un'altra di competenza dell'**ufficiale giudiziario**.

A norma del combinato disposto degli artt. 543 e 492 c.p.c., l'atto di pignoramento presso terzi deve necessariamente contenere:

- l'indicazione del **credito** per cui si procede, del **titolo esecutivo** e del **precetto**;
- la **dichiarazione di residenza** o l'**elezione di domicilio** nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di **posta elettronica certificata** del creditore procedente;
- l'**indicazione**, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'**intimazione** al **terzo** di non disporre senza ordine del giudice;
- la **citazione** del debitore a comparire davanti al giudice competente;
- l'**invito** al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. entro **10 giorni** tramite raccomandata o posta elettronica certificata;
- l'**avvertimento** al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in un'apposita udienza e che se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno **non contestati**, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore;
- l'**ingiunzione** (fatta dall'ufficiale giudiziario) al **debitore** di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti;
- l'**invito** (rivolto sempre dall'ufficiale giudiziario) al **debitore** ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la **dichiarazione di residenza** o l'**elezione di domicilio** in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l'**avvertimento** (dell'ufficiale giudiziario) al **debitore** che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai

552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad **1/6** dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data prova documentale;

- l'ulteriore **avvertimento** (dell'ufficiale giudiziario) al **debitore** che, a norma del secondo comma, terzo periodo dell'art. **615 c.p.c.**, l'**opposizione è inammissibile** se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

5. I crediti impignorabili

L'art. **545 c.p.c.** individua alcune tipologie di crediti che **non** possono essere pignorati, distinguendo tra impignorabilità assoluta e relativa.

Sono **assolutamente impignorabili**:

- i crediti aventi ad oggetto **sussidi di grazia o di sostentamento** a persone comprese nell'elenco dei poveri;
- i crediti aventi ad oggetto **sussidi** dovuti **per maternità, malattie o funerali** da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza;
- i crediti derivanti da **pensioni di invalidità**.

Sono **relativamente impignorabili**:

- i **crediti alimentari**, gli **stipendi**, i **salari** e le **altre indennità** dovute da privati per **rapporto di lavoro o di impiego** (comprese quelle dovute a causa di licenziamento): questi crediti sono pignorabili **per alimenti** nella misura determinata con **decreto** dal Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato; diversamente sono pignorabili nella misura massima di **1/5** del loro ammontare;
- i **crediti per i tributi dovuti allo Stato**, alle **province** e ai **comuni**, pignorabili nella misura di **1/5** del loro ammontare;
- le somme da chiunque dovute a titolo di **pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza**, pignorabili solo per l'importo eccedente la **misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà** (per l'anno 2020 l'assegno sociale è pari a 459,83 euro mensili).

La parte eventualmente eccedente tale ammontare è invece pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Se concorrono **più cause di impignorabilità** tra quelle precedentemente menzionate, il pignoramento non può comunque estendersi oltre **la metà** dell'ammontare delle somme predette.

Sono **relativamente impignorabili**, purchè le **somme** siano **accreditate su c/c bancario o postale** intestato al debitore, anche:

- le **indennità** relative al **rapporto di lavoro privato o di pubblico impiego**, comprese quelle dovute a causa di

Tali somme sono pignorabili:

- nella misura eccedente il **triplo dell'assegno sociale**, se l'accredito è **anteriore** al pignoramento;
- nei **limiti** previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge, se l'accredito ha luogo **alla data** del pignoramento o **successivamente**.

Il pignoramento eseguito sulle somme indicate dall'art. 545 c.p.c., in **violazione** dei divieti ed oltre i limiti previsti dalla norma e dalle disposizioni di legge speciali, è **parzialmente inefficace** (limitatamente alla parte eccedente il consentito) e l'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. **545, comma nove, c.p.c.**).

6. I costi del pignoramento presso terzi

Intraprendere una procedura di pignoramento presso terzi ha costi variabili, legati non solo al valore del compendio pignorato ma anche al numero di terzi coinvolti nel procedimento.

Di seguito i principali costi, con l'indicazione approssimativa del loro ammontare.

Notifica del titolo esecutivo e del precetto:

il costo varia a seconda della tipologia di **notifiche** (via pec, a mano, per posta) e del numero di **destinatari** (uno o più eseguiti) e subisce variazioni ulteriori anche in base alle tariffe applicate dall'ufficio UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) di riferimento.

Di regola il costo di una notifica individuale è compreso indicativamente tra i **20,00** e i **50,00 euro**.

Notifica dell'atto di pignoramento:

anche i costi di notifica del pignoramento risentono delle predette variazioni, in particolare del numero dei terzi coinvolti nel procedimento.

A questi costi dovranno poi aggiungersi le **spese di spedizione postale** dell'atto all'UNEP competente, se l'Avvocato ha promosso l'espropriazione al di fuori dal proprio foro territoriale di appartenenza.

Inoltre, se la **notifica** non dovesse andare a buon fine (ad esempio perché il debitore o il terzo si sono nel frattempo trasferiti o risultano irreperibili) andrà necessariamente rinnovata, effettuando di regola **indagini ulteriori** (visure camerali, certificati anagrafici di residenza) e sostenendo le relative spese.

Iscrizione a ruolo del pignoramento:

per cui occorrono

- una **marca da bollo** da **27,00 euro**, a titolo di anticipazione forfettaria dei diritti di notifica;
- un **contributo unificato** di importo variabile in base al **valore della causa**, determinato dall'ammontare del credito per cui si agisce.

L'importo del contributo unificato ammonta a:

Compenso avvocato:

ai costi precedentemente indicati dovrà aggiungersi il compenso liquidato dal giudice al legale che ha assistito il creditore nel corso della procedura esecutiva.

Gli importi sono indicati nelle **tabelle** allegate al **D.M. n. 55/2014** (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”) e variano in base al **valore** del procedimento.

Indicativamente il compenso medio per una procedura di pignoramento presso terzi, di valore compreso tra 1.100,00 e 5.200 euro si aggira attorno agli **850,00 euro**, oltre a rimborso forfettario, Iva e C.p.a. (cassa previdenza avvocati).

Imposta di registrazione ordinanza di assegnazione:

ultimo, ma non trascurabile costo a carico del creditore pignorante, è quello legato all'**imposta di registrazione** dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione delle somme pignorate in suo favore e pari a **200,00 euro**.

7. Come bloccare un pignoramento presso terzi

7.1 L'accordo con i creditori

Una prima possibilità è quella di trovare un accordo con i creditori, soluzione spesso gradita anche a questi ultimi soprattutto in ragione dei **costi** e **tempi** della procedura esecutiva.

La proposta di accordo sarà verosimilmente formulata dall'avvocato del debitore e, se accettata, verrà formalizzata in un **accordo transattivo**.

Il **contenuto** dell'accordo è tendenzialmente libero e concordato dalle parti; tipicamente vede l'impegno del **debitore** a versare il dovuto con correlata rinuncia del **creditore** alla procedura esecutiva.

Di regola gli **schemi transattivi** più frequenti sono il **saldo e stralcio** (estinzione del debito mediante il pagamento di una **somma ridotta** rispetto al credito complessivamente vantato, versata **immediatamente** o a **breve termine**) o la **corresponsione dilazionata** del dovuto, anche se nulla vieta alle parti di combinare entrambi.

Va detto però che in pendenza di trattative e fintanto che l'accordo non è concluso l'esecuzione non è **sospesa**.

7.2 L'adempimento “nelle mani” dell'ufficiale giudiziario

Altra possibilità per evitare il pignoramento è quella di adempiere direttamente “nelle mani” dell'ufficiale giudiziario.

L'art. **494 c.p.c.** prevede infatti che il debitore può evitare il **pignoramento di crediti** versando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

Analogamente può evitare il **pignoramento di cose** depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo dei beni, una somma di denaro uguale all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentata di **2/10**.

L'art. **495 c.p.c.** prevede che, prima che sia disposta la **vendita** o l'**assegnazione**, il debitore può presentare istanza (c.d. "**di conversione**" del pignoramento) con cui chiedere di **sostituire** ai beni pignorati una **somma** di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

A tal fine deve depositare in cancelleria, unitamente all'istanza, una somma **non inferiore** ad **1/6** dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti di eventuali intervenuti, dedotti i versamenti effettuati.

La somma complessiva da sostituire al bene pignorato è determinata dal giudice dell'esecuzione con **ordinanza**, sentite le parti in udienza, non oltre **30 giorni** dal deposito dell'istanza di conversione e se ricorrono **giustificati** motivi il pagamento può avvenire anche in maniera rateale, **entro il termine massimo** di **48 mesi**.

Ogni **6 mesi** il Giudice provvede a pagare il creditore pignorante o a distribuire tra gli intervenuti le somme nel frattempo versate dal debitore.

In caso di **omissione** o **ritardo** nel pagamento superiore a **30 giorni**, le somme già versate entrano invece a far parte dei beni pignorati e ne è disposta la vendita a richiesta dei creditori.

L'istituto in questione è frequentemente impiegato nelle **espropriazioni immobiliari**, dove consente di soddisfare le istanze creditorie con l'esigenza del debitore di conservare la disponibilità del bene pignorato fino all'integrale pagamento del dovuto.

Sorge quindi spontaneo chiedersi se possa trovare applicazione anche nel pignoramento presso terzi.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla questione, dichiarando **ammissibile** la domanda di **conversione** nel pignoramento presso terzi di crediti ma **escludendo** la possibilità di **rateizzazione** delle somme dovute (Trib. Milano, ord. 17 maggio 2017).

Ha infatti osservato che la **ratio** sottesa alla rateizzazione di cui all'art. 495 c.p.c. è proprio quella di contemperare l'esigenza del creditore alla piena e pronta soddisfazione del credito con quella del debitore a conservare il bene pignorato.

Tale esigenza non sussiste nel pignoramento presso terzi che ha ad oggetto crediti, in cui vi è già una somma liquida ed esigibile che va quindi assegnata al creditore in un'unica soluzione.

7.4 L'opposizione al pignoramento

Il pignoramento può essere "bloccato" anche a seguito di opposizione.

Esistono diverse tipologie di opposizione, distinte a seconda del **soggetto** che le propone e soprattutto dei **motivi** su cui sono fondate:

- **opposizione all'esecuzione**
- **opposizione agli atti esecutivi**

Va comunque chiarito che l'opposizione, di qualunque tipo sia, **non sospende** automaticamente il pignoramento ma è il giudice a doversi pronunciare in tal senso se ritiene verosimili le contestazioni sollevate dall'opponente.

In tal caso la sospensione può essere disposta sia **prima** dell'udienza (se ricorre una situazione di urgenza) sia **a seguito** di quest'ultima.

7.4.1 Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Con l'opposizione all'esecuzione il debitore contesta il **diritto** della parte istante a intraprendere il pignoramento, ritenendo che non ne sussistano le condizioni (difetto di titolo esecutivo, impignorabilità dei beni esecutati, difetto di legittimazione passiva dell'esecutato).

Il secondo comma dell'**art. 615 c.p.c.** prevede che l'opposizione è **inammissibile** se è proposta dopo che è stata disposta la **vendita**, salvo sia fondata su **fatti sopravvenuti** o l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per **causa a lui non imputabile**.

Il **termine ultimo** per proporre opposizione all'esecuzione è quindi quello di pronuncia dell'ordinanza di vendita da parte del giudice dell'esecuzione.

Per quanto riguarda la **forma**:

- **se l'esecuzione non è ancora iniziata** l'opposizione si propone come **opposizione a precetto**, con **citazione** dinanzi al **giudice competente** che, su **istanza di parte**, può **sospendere** l'efficacia esecutiva del titolo concorrendo **gravi motivi**;
- **se l'esecuzione è iniziata** l'opposizione si propone invece con **ricorso** al **giudice dell'esecuzione**.

7.4.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore non contesta il diritto dell'istante a procedere all'esecuzione bensì le **modalità** con cui è stata intrapresa, lamentando quindi l'esistenza di **vizi formali** degli atti del processo esecutivo (vizi di notificazione del titolo o del precetto).

Il **termine perentorio** per proporre opposizione è di **20 giorni** dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza.

Anche in tal caso le modalità di proposizione differiscono a seconda che l'esecuzione sia già iniziata o meno:

- se l'opposizione **precede** la notifica del pignoramento si propone con **atto di citazione** dinanzi al **giudice territorialmente competente** indicato nell'atto di precetto;
- se l'opposizione interviene **ad esecuzione iniziata** si propone con **ricorso** al **giudice dell'esecuzione**.

7.4.3 I rimedi a tutela del terzo pignorato

Si è detto che il terzo esecutato è sostanzialmente estraneo al procedimento esecutivo intrapreso dal creditore, in cui riveste il ruolo di **parte** solo in senso **processuale**.

Non è tuttavia escluso che anche il terzo debba difendersi dal procedimento esecutivo, ad esempio perché non ha alcun debito nei confronti del debitore, oppure perché il suo debito è di importo inferiore rispetto al credito per cui si procede in sede esecutiva.

Consapevole di ciò il legislatore ha previsto che il terzo debba trasmettere la **dichiarazione** ex art. 547 c.p.c., consentendogli così di quantificare o disconoscere l'esistenza del suo debito verso il debitore esecutato.

Si è detto però che se il terzo non rende la dichiarazione e ciò non è ostativo all'identificazione e quantificazione del compendio pignorato, il giudice può comunque pronunciare l'**ordinanza di assegnazione** in favore del creditore procedente.

Ad ulteriore tutela del terzo, l'ultimo comma dell'**art. 548 c.p.c.** prevede quindi che questi possa impugnare l'ordinanza, nelle forme e nei termini di cui all'**art. 617 c.p.c.** (opposizione agli atti esecutivi), se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per:

- irregolarità della notificazione;
- caso fortuito;
- forza maggiore.

7.4.4 Opposizione di terzo all'esecuzione

Non è infrequente che il pignoramento colpisca beni che il creditore ritiene di proprietà del debitore ma dei quali è in realtà titolare un terzo (distinto dal terzo pignorato).

In tal caso l'espropriazione può essere "bloccata" anche a seguito dell'opposizione di terzo proposta da questo soggetto.

L'**art. 619 c.p.c.** prevede infatti che il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione, con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione in pagamento dei beni.

L'**art. 620 c.p.c.** contempla anche l'ipotesi di **opposizione tardiva** da parte del terzo, proposta cioè dopo che è stata effettuata la vendita.

Una recentissima pronuncia ha tuttavia escluso l'esperibilità di quest'ultimo "rimedio" in sede di espropriazione presso terzi, ritenendo invece ammissibile l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., purchè ovviamente proposta da un soggetto estraneo al procedimento esecutivo, diverso dunque dal *debitor debitoris* (Cass., sent. 6 febbraio 2020, n. 2868).

8. Fac-simile atto di pignoramento presso terzi

TRIBUNALE DI _____

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La sottoscritta Avv. _____ (c.f. _____ . pec: _____). rappresentante in giudizio e difensore della Sig.ra _____ .

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Accetto

PREMESSO che

1. la Sig.ra _____ è creditrice di (debitore), con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), in forza di (titolo esecutivo);
2. il predetto titolo esecutivo è stato notificato al debitore, in forma esecutiva, il _____, contestualmente e prima ad atto di precetto a pagare la somma di €. ____ oltre ad interessi e successive occorrente;
3. è noto all'istante che (debitore) è creditore di (terzo), con sede legale in ____ Via _____, P. Iva _____, in forza di rapporto di _____;
4. la Sig.ra _____ intende quindi sottoporre a pignoramento, nei modi e nei limiti di legge, per capitale interessi e spese, tutti i crediti a qualunque titolo vantati da (debitore) nei confronti di (terzo), fino a concorrenza del credito precettato aumentato della metà e dunque fino all'importo di €. _____ e a tal fine

INTIMA

ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 2 c.p.c., a (debitore) con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendolo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge,

CITA

(debitore) con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), a comparire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di _____, all'udienza che sarà ivi tenuta il giorno _____, , perché sia presente agli atti ulteriori.

INVITA, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.

il terzo debitore _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, a comunicare al creditore procedente la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., da trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione del presente atto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec: _____), precisando che la dichiarazione dovrà specificare:

- di quali somme è debitore nei confronti di (debitore) e quando ne deve eseguire il pagamento;
- gli eventuali sequestri ed i pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

AVVERTE

(terzo pignorato) che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, dovrà rendere quest'ultima comparendo in apposita udienza ai sensi dell'art. 548 c.p.c. e che qualora non vi compaia o pur comparendo non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

La sottoscritta Avvocato dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €. _____

ii

Ad istanza dell'Avv. _____, quale rappresentante in giudizio e difensore della Sig.ra _____, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso il Tribunale di _____,

VISTO

il titolo esecutivo costituito dal _____, emesso il _____ da _____, munito di formula esecutiva il _____ e notificato a (debitore) il _____;

l'atto di precetto notificato a (debitore) il _____ intimante il pagamento della somma di €. _____ oltre ad interessi e successive occorrente,

ho SOTTOPOSTO a PIGNORAMENTO

nei limiti di legge e sino alla concorrenza di €. _____, ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., tutti i crediti vantati da (debitore) nei confronti di (terzo pignorato), importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla data di notifica del presente atto,

ho INGIUNTO,

ai sensi dell'art. 492, co. 1, c.p.c., a (debitore) con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate ed

ho INTIMATO,

ai sensi dell'art. 543, comma 2 n. 2 c.p.c., a (terzo debitore), _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendolo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge, e che dalla data di notifica del presente atto è soggetta agli obblighi imposti al custode giudiziale dall'art. 546 c.p.c. relativamente alle somme dalla stessa dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà e dunque fino ad €. _____.

Ho INVITATO

ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., (debitore) con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di _____ la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice ed

ho AVVERTITO

(debitore) con sede legale in _____, Via _____, P. Iva _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (c.f. _____), che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria

e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui deve essere data prova documentale. Con l'ulteriore

AVVERTIMENTO

che, a norma del secondo comma, terzo periodo dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa ad essa non imputabile.

L'Ufficiale Giudiziario

One | LEGALE
FA GRANDE LA DIFFERENZA

Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano **One LEGALE**: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati.

Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni

Condividi



TI È PIACIUTO QUESTO CONTENUTO?

Iscriviti ad Altalex e resta sempre informato grazie alla newsletter di aggiornamento professionale! **Ricevi tutte le principali novità** e le più importanti sentenze della settimana direttamente **nella tua casella e-mail**.

Iscriviti ora

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Accetto

Elenco Avvocati



Avv. Nicoletta Altamura

civile, penale, recupero crediti, separazioni, divorzio, lavoro. Si accettano domiciliazioni mediante tariffe convenzionate Abilitata alla difesa con Gratuito Patrocinio civile- penale

Vedi altri avvocati

Inserisci il tuo studio

Correlati



Il pignoramento mobiliare: la guida completa



Il pignoramento degli autoveicoli: la guida completa



Manuale dell'esecuzione forzata



Pignoramento presso terzi: assolto il giudizio sommario



Pignoramento presso terzi: occhio alla data certa della quietanza!



Espropriazione presso terzi: la check list completa



La Banca debitor debitoris: casi pratici e soluzioni operative



Pignoramento presso terzi: entro quali limiti si applica il beneficio di escussione in caso di soci di s.n.c.?


Più Letti

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Accetto

4. Negoziazione assistita
5. Opposizione all'esecuzione
6. Il calcolo dei termini processuali civili
7. Mediazione civile: il testo aggiornato del D.Lgs. 28/2010
8. Comparsa di costituzione e risposta: la guida completa
9. Pignoramento immobiliare: la guida completa
10. La domanda riconvenzionale

Codici e Ebook Altalex Gratuiti



Codice Penale 2021 in PDF

SCARICA SUBITO



TUIR 2021 in PDF

SCARICA SUBITO



Testo Unico degli Enti Locali in PDF

SCARICA SUBITO

Altalex è dal 2000 il leader nell'informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. Ogni giorno nuovi articoli, documenti, interpretazioni, sentenze, note, banche dati e strumenti di formazione

Quotidiano di informazione giuridica n. 6882 del 17.5.2021

[Note legali](#) [Privacy](#) [Contatti](#) © Wolters Kluwer Italia Partita Iva 10209790152

Quotidiano on line: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 126 dell'8 aprile 2014

Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Accetto